Cass. 20.10.2020 n. 22738

ORDINANZA

Rilevato che:

1. Con sentenza n. 97/25/13, depositata il 13 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello proposto da Doimo Doris, Doimo Ivonis, Doimo Laura e Doimo Olieve avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di liquidazione che, ai fini dell'imposta dovuta dai contribuenti in relazione alla dichiarazione di successione in morte del loro genitore Doimo Giuseppe (in data 10 febbraio 2009), aveva rideterminato l'entità delle franchigie loro spettanti previo computo delle donazioni ricevute nei mesi di maggio e di giugno 2006;
- il giudice del gravame ha rilevato che, - venendo in considerazione atti di liberalità che, al momento della loro adozione, risultavano fiscalmente irrilevanti, - il computo delle contestate donazioni, sia pur ai fini della determinazione delle franchigie di legge, risultava lesivo del principio di irretroattività della legge e del legittimo affidamento dei contribuenti;
2. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
- Doimo Laura, Doimo Doris, Doimo Ivonis e Doimo Olieve resistono con controricorso, illustrato con memoria.

Considerato che:

1. La ricorrente, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 4, DLgs. n. 346 del 1990, art. 3 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 11, disp. prel. c.c., deducendo, in sintesi, che, - avuto riguardo al regime impositivo vigente in esito alla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni (artt. 13 e 14 DLgs. n. 383 del 2001), - l'istituto del coacervo tra *relictum* e *donatum*, - già funzionale, in chiave antielusiva, all'applicazione delle aliquote progressive determinate in relazione al valore dell'asse ereditario, e delle conseguenti quote individuali, ed al grado di parentela (artt. 7 e 8, c. 4, DLgs. n. 346 del 1990), - continuava ad assolvere una funzione normativa incidente sull'entità delle franchigie spettanti pur dopo le modifiche introdotte dall'art. 69, L. n. 342 del 2000, che aveva eliminato la progressività dell'imposta sulle successioni;
2. Il motivo è destituito di fondamento;
2.1. Come, di vero, rilevato dalla Corte, secondo un indirizzo che si è consolidato nel tempo e cui va data continuità, in tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza dell'art. 69 della L. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art. 8, comma 4, del DLgs. n. 346 del 1990,

3. - le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al progressivo consolidarsi, nel corso del giudizio, della pertinente giurisprudenza di legittimità;
- alcunché va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., *ex plurimis*, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.